



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. dr. Gennaro Iacone | Presidente |
| 2. dr. Carmen Lombardi | Consigliere |
| 3. dr. Milena Cortigiano | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.12.2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3129/17 R. G. sezione lavoro

TRA

DELL'AQUILA Giuseppina, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Taffuri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore

Appellante

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A De Gasperi 55

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso a questa Corte depositato in data 11.10.2017 Dell'Aquila Giuseppina proponeva appello avverso la sentenza n. 2103/2017, con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, aveva rigettato le domande volte a dichiarare la cristallizzazione del beneficio ex art. 13 l. 118/71 alla data del 18.02.2014 (rectius 13.04.2014), accertare il diritto della ricorrente alla trasformazione dell'assegno di invalidità in assegno sociale a far data dal 1 marzo 2014 (rectius 1 maggio 2014) e condannare l'INPS alla corresponsione dei ratei maturati a far data dal 1 maggio 2014 fino al soddisfo.

Censurata la pronuncia del giudice, chiedeva, in riforma della sentenza, di “dichiarare il diritto dell’Appellante alla trasformazione ex art. 19, legge 118/71, a far data dal 13.04.2014, per effetto della cristallizzazione della prestazione assistenziale; condannare l’INPS al ripristino della stessa e alla corresponsione degli arretrati dal 13.04.2014 (oltre interessi fino al soddisfo), quale prestazione di invalidità civile trasformata; condannare l’Istituto convenuto al pagamento delle spese di giustizia del primo e secondo grado, con distrazione a favore del procuratore antistatario”.

Si costituiva l’INPS e contestata la fondatezza del gravame ne chiedeva il rigetto.

All’esito dell’odierna udienza di discussione la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato va rigettato per le motivazioni che seguono.

Nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, Dell’Aquila Giuseppina (nata a Caserta il 13 aprile 1949), già titolare di assegno di invalidità civile, con decorrenza dal 16.10.2004, ha dedotto di essere stata illegittimamente sottoposta a visita di revisione straordinaria con riconoscimento di una percentuale di invalidità inferiore al 74% (cfr. verbale di visita di verifica del 24.04.2014) in data successiva al compimento da parte sua del 65° anno di età, 13 aprile 2014, data in cui il beneficio dell’assegno avrebbe dovuto essere sostituito dall’assegno sociale di cui all’articolo 19 della legge 118/1971.

L’appellante, nel censurare la pronuncia del giudice di primo grado per mancato riconoscimento della cristallizzazione, al 13 aprile 2014, del beneficio ex articolo 13 della legge 118/1971, reitera la tesi secondo la quale l’aggiornamento del requisito anagrafico introdotto dall’articolo 12 del d.l. 78/2010 si riferisce esclusivamente alla prestazione di assegno sociale su domanda (ex art., 3, comma 6, l. 335/95) e non anche alle ipotesi di trasformazione automatica dell’assegno o pensione di invalidità civile in assegno sociale, tesi basata sulla dedotta sostanziale diversità tra i due istituti. Secondo l’appellante il meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico alle speranze di vita, introdotto dall’articolo 12 del d.l. 78/2010, non si estende all’ipotesi di trasformazione, ex art. 19, l. 118/71, rispetto al quale l’unico incremento previsto per legge è quello dei 66 anni a decorrere dal gennaio 2018 (art. 24, comma 8 e 12, d.l. 201/2011), essendo rimaste immodificate le norme sulla domanda di invalidità (assoggettata, ai sensi dell’art. 13, l. 118/71, allo sbarramento dei 65 anni) e sulla sua trasformazione (artt. 13 e 19, l. 118/71, e art. 24, comma 8 e 12, d.l. 201/2011), in assenza di una espressa armonizzazione tra le due discipline fino al gennaio 2018, a decorrere dal quale si realizza una convergenza di tutte le disposizioni.

La tesi non può essere condivisa.

Il legislatore del 2010, con il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, generalizzando le misure legislative di reazione all'invecchiamento demografico e all'incremento nel tempo della speranza di vita media, ha stabilito che il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.

Così recita l'art. 12-bis: “In attuazione dell'art. 22-ter, comma 2, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1 gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella 8 allegata alla L. 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'art. 22-ter, comma 1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 20 e art. 3, comma 6 e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale (, salvo quanto indicato al comma 12-ter,) con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter”.

L'anno successivo, con D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, recante “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” il legislatore ha anticipato, dal 2015 al 2013, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita del requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, in attuazione del D.L. n. 78 del 2010, citato art. 12, convertito nella L. n. 22 del

2010 (D.L. n. 98 del 2011 cit., art. 18, comma 4, lett. a)).

Poco dopo, ancora con decretazione d'urgenza in materia di trattamenti pensionistici (D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011), ha ulteriormente incrementato di un anno il requisito anagrafico (art. 24, comma 8 che recita: “A decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6 e delle prestazioni di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 10 e alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, è incrementato di un anno”).

Come espressamente riconosciuto anche dalla Suprema Corte, “In tale cornice normativa, *adeguata all'incremento della speranza di vita*, si iscrive la prestazione assistenziale per gli invalidi civili parziali, cui deve applicarsi, *ratione temporis*, il prescritto incremento anagrafico (di 65 anni e tre mesi, dal 1° gennaio 2013” (cfr. Cass. sez. Lavoro, 12 aprile 2021 n. 9558).

Invero, “la trasformazione automatica della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità in pensione sociale (ora assegno sociale) è prevista al compimento del requisito anagrafico per quest'ultima prestazione (art.19 legge n.118 del 1971 cit.); ... la trasformazione delle prestazioni, prevista dal legislatore del 1971, richiede, dunque, il solo raggiungimento della soglia anagrafica, con la conseguenza che lo spostamento in avanti del requisito anagrafico per l'una, per effetto di successivi interventi normativi, implica l'incremento in pari misura della soglia anagrafica per l'altra, come evidenziato nelle disposizioni costituenti la cornice normativa” (cfr. Cass. sez. Lavoro, 12 aprile 2021 n. 9558).

In conclusione, l'articolo 12, comma 12 bis, ha previsto l'adeguamento del requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/95 (che prevede:“ Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo *netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale"*”) e non vi è motivo per escludere dall'adeguamento del requisito anagrafico la pensione di cui all'art. 19 L. n° 118/71 erogata in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della L. 30 marzo 1971, n. 118.

Del resto, va ribadito che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, trattasi di prestazioni assistenziali che prescindono da qualunque contribuzione previdenziale e che, anche prima della novella amministrativa, presentavano quale unica differenza il più favorevole regime reddituale per coloro che accedevano al beneficio in quanto invalidi prima dei 65 anni d'età e non anche un diverso requisito anagrafico.

Peraltro, l'art. 24 co. 8 d.l. 201/11 nel prevedere che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno" ha previsto una disciplina unica per le prestazioni in esame e non si ravvisano ragioni per non interpretare in maniera altrettanto congiunta le previsioni di legge anche per l'epoca antecedente alla predetta.

Quanto alle argomentazioni sostenute dall'istante secondo il quale il meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico alle speranze di vita, introdotto dall'articolo 12 del d.l. 78/2010, non si estende all'ipotesi di trasformazione, ex art. 19, l. 118/71, essendo rimaste immutate le norme sulla domanda di invalidità (assoggettata, ai sensi dell'art. 13, l. 118/71, allo sbarramento dei 65 anni) e la sua trasformazione (artt. 13 e 19, l. 118/71, e art. 24, comma 8 e 12, d.l. 201/2011), va evidenziato che le norme sulla domanda di invalidità (assoggettata, ai sensi dell'art. 13, l. 118/71, allo sbarramento dei 65 anni) sono rimaste formalmente immutate tanto con la novella del D.L 78/2010, quanto con le disposizioni di cui all'art.24 co. 8 d.l. 201/11.

Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, appare, invece, comune ad entrambe le prestazioni la ratio a sostegno dell'adeguamento agli incrementi di speranza di vita del requisito anagrafico di accesso al sistema pensionistico, ratio comune tanto ai trattamenti pensionistici previdenziali quanto a quelli di matrice assistenziale.

Per tutte le considerazioni sopra, che trovano conferma nelle conclusioni cui è pervenuto il giudice di legittimità nel riconoscere l'applicabilità anche alla prestazione assistenziale per gli invalidi civili parziali del prescritto incremento anagrafico di 65 anni e tre mesi di cui alla normativa qui in esame (cfr. Cass. sez. Lavoro, 12 aprile 2021 n. 9558), il ricorso in appello deve essere rigettato.

La qualità delle parti e la peculiarità delle questioni affrontate inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 si dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..

P.Q.M.

La Corte così decide:

rigetta l'appello;

compensa le spese di lite.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..

Così deciso in Napoli, il 10.12.2021

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Milena Cortigiano

Il Presidente

Dott. Gennaro Iacone